

PATTO DI RIACQUISTO A PREZZO PROTETTO SU <<MY FORWARDGOLD>>

Tra:
RESONOR SA – Via Soave, 1 – LUGANO - SVIZZERA

in persona di soggetto munito di tutti gli occorrenti poteri, numero d'ordine CHE-107.848.747,
di seguito per brevità **“RESONOR”** o **“VENDITORE”**
e:

Cognome e nome Cliente:

Indirizzo di residenza:

Tipo e numero documento ID:

Di seguito per brevità **“CLIENTE”** o **“ACQUIRENTE”**
Premesso che:

- Il presente patto costituisce parte integrante e sostanziale degli accordi denominati **“Vendita di oro in lingotti formula <<MY FORWARDGOLD>>”** e **“Contratto di Locazione Cassetta di sicurezza e custodia valori”**, stipulati a Lugano in data **odierna** tra la **RESONOR** e il **CLIENTE**, e ne completa i vincoli e le clausole.
- Si fa pertanto riferimento alla seguente quantità di oro, appena acquistato dal cliente:
 - a) Descrizione e purezza: **ORO in LINGOTTI 24 k RAFFINATO – Oro fino – Purezza 999.9%**
 - b) Quantità prima della scadenza: **gr. _____ (=Kg. _____)**
 - c) Quantità consegnata alla scadenza: **gr. _____ (=Kg. _____)**
- Il cliente desidera ottenere una protezione del valore acquistato indipendentemente dalle fluttuazioni di mercato.

Tale protezione è applicabile sulla quantità di metallo consegnata periodicamente in esecuzione del contratto di vendita, e sulla quantità consegnata alla data di scadenza, secondo quanto successivamente indicato.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto le parti

convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) IMPEGNO ALLA NON RIMOZIONE DEI LINGOTTI

- a) Beneficiano del prezzo di riacquisto garantito, come dal successivo ART. 2), solo i **LINGOTTI** acquistati con il contratto sopra citato, già ricevuti e conservati dal **CLIENTE** nella propria Cassetta di Sicurezza. La rimozione, anche temporanea, dei **LINGOTTI** comporta il decadimento della protezione valore.
- b) La quantità consegnata alla scadenza del contratto, indicata come **quantità minima** al successivo Art. 2) punto b), non potrà essere esclusa dal **PATTO di RIACQUISTO**. Il **CLIENTE**, quindi si impegna a rivendere tale quantità solo ed esclusivamente alla **RESONOR**, contestualmente agli altri adempimenti previsti il giorno di scadenza del presente contratto.
- c) Viceversa, i **LINGOTTI** ricevuti prima della scadenza, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di vendita, potranno essere liberamente rimossi e venduti dal **CLIENTE** in qualsiasi momento. Se si troveranno ancora sotto la custodia della **RESONOR** alla scadenza del contratto, saranno anch'essi assoggettati al **PATTO di RIACQUISTO**.
- d) Per tutta la durata del deposito, il **CLIENTE** potrà accedere alla sua Cassetta in qualsiasi momento (fatte salve le norme generali imposte dai sistemi di sicurezza che regolano l'accesso al Caveau), ma, per non perdere il beneficio della protezione, non potrà rimuoverne il contenuto.

PATTO DI RIACQUISTO A PREZZO PROTETTO SU <<MY FORWARDGOLD >>

ART. 2) GARANZIA DI RIACQUISTO FORMULA << MY FORWARDGOLD>>

A partire dalla data fissata per il completamento delle consegne pattuite secondo il contratto **MY FORWARDGOLD**, **RESONOR** si impegna a riacquistare dal **CLIENTE** i **LINGOTTI** oggetto del contratto e depositati nelle proprie Cassette di Sicurezza, alle seguenti condizioni:

- a) **Data in cui il PATTO di RIACQUISTO sarà applicabile (scadenza del contratto di vendita MY FORWARDGOLD):**

Data:	
--------------	--

- b) **Quantità minima coperta dal PATTO DI RIACQUISTO:**

= Quantità consegnata a scadenza	KG:	
---	------------	--

- c) **Quantità massima coperta dal PATTO DI RIACQUISTO:**

= Quantità totale acquistata	KG:	
-------------------------------------	------------	--

- d) **Prezzo applicabile per il PATTO DI RIACQUISTO:**

Prezzo di Riferimento	CHF:	
------------------------------	-------------	--

- e) **Valore del PATTO di RIACQUISTO:**

Per la quantità minima	CHF:	
-------------------------------	-------------	--

Per la quantità massima	CHF:	
--------------------------------	-------------	--

- f) I **LINGOTTI** consegnati al **CLIENTE** prima della scadenza finale entrano a far parte del conteggio della quantità protetta dal **PATTO di RIACQUISTO** solo se non sono mai stati rimossi dalla cassetta di sicurezza per tutta la durata dell'accordo.
- g) Il pagamento di quanto dovuto dalla **RESONOR** in applicazione delle precedenti clausole, o di quanto previsto al successivo punto 6), potrà avvenire, a opzione del **CLIENTE**, in denaro o, in tutto o in parte, in lingotti d'oro. Questi ultimi, saranno valutati al loro prezzo di mercato del giorno in cui sarà effettuato il riacquisto.

ART. 3) SCADENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- a) Trascorsi i **CINQUE** anni, il **CLIENTE** dovrà fissare un appuntamento per utilizzare l'offerta <<**MY FORWARDGOLD**>> entro **tre mesi** dopo la data di scadenza, e la custodia durante questo periodo sarà gratuita.

ART. 4) CUSTODIA DOPO LA SCADENZA DEI CINQUE ANN

- a) Le spese di custodia per i **LINGOTTI** lasciati in giacenza dopo la scadenza del contratto, in assenza di istruzioni o di diversi accordi tra le parti, ammonteranno al **2 % (due per cento)** del valore CORRENTE depositato, per ogni anno solare indivisibile.
- b) Per valore CORRENTE dei **LINGOTTI** si intende quello del fixing di Londra del primo giorno dell'anno solare di deposito.
- c) Quando il **CLIENTE** si presenterà per ottenere il riacquisto (sempre con preavviso di 30 giorni), dovrà quindi saldare le spese di custodia maturate nel frattempo, che gli saranno detratte dal pagamento dei **LINGOTTI**, determinato secondo quanto previsto dall'ART. 2).

PATTO DI RIACQUISTO A PREZZO PROTETTO SU <<MY FORWARDGOLD >>

ART. 5) RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente accordo non prevede, dopo la data di scadenza indicata all'Art. 1), alcuna formula automatica di rinnovo, estensione o proroga.

Il **CLIENTE**, **tuttavia**, potrà chiedere che gli venga presentata una nuova offerta basata sull'oro, che possa sostituire il contratto appena concluso.

ART. 6) OBBLIGO DI VENDITA DEI LINGOTTI

Data la particolare natura e struttura di questo accordo, il **CLIENTE** potrà rivendere i lingotti assoggettabili all'accordo esclusivamente alla **RESONOR**, come indicato nei precedenti articoli.

Qualora **RESONOR** risulti impossibilitata all'adempimento per cause non imputabili alla sua volontà, il **CLIENTE**, a sua maggior tutela, avrà la facoltà di prelevare i lingotti e di disporne a sua discrezione, liberando **RESONOR** da qualsiasi ulteriore obbligo nei propri confronti.

ART. 7) RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il **CLIENTE** potrà chiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.

In questo caso si applicheranno le seguenti condizioni:

- a) Il presente contratto può essere disdetto da ambo le parti in qualsiasi momento con un preavviso di 3 mesi, per la fine di ogni semestre/calendario.
- b) La richiesta di risoluzione anticipata deve avvenire in forma scritta a mezzo lettera raccomandata firmata dalla parte richiedente che, nel caso del **CLIENTE**, potrà essere anche persona già identificata come suo delegato/procuratore.
- c) Nei termini previsti dal preavviso, **RESONOR** consegnerà al **CLIENTE** un quantitativo d'oro tale che, sommato alle quantità eventualmente già consegnate in applicazione del contratto di vendita, il peso totale consegnato raggiunga il controvalore della somma versata alla firma di tale contratto, al netto di sconti e commissioni.
- d) Per il calcolo del controvalore, si applicherà il fixing pomeridiano del mercato LBMA di LONDRA del giorno antecedente al giorno di consegna del metallo, convertito nella valuta contrattuale, cioè in Franchi Svizzeri.
- e) Per effetto della risoluzione anticipata, **RESONOR** non avrà alcun obbligo di riacquisto a prezzo prefissato, ed il **CLIENTE** altrettanto non sarà obbligato a vendere a **RESONOR**.
- f) Tuttavia la **RESONOR** si rende sin d'ora disponibile a liquidare il metallo al prezzo corrente di mercato, versando al **CLIENTE** il relativo controvalore. Saranno in tal caso saranno applicate le usuali commissioni di vendita in ragione del 2%.

NOTA BENE

La risoluzione ha efficacia sull'intero rapporto contrattuale (vendita + patto di riacquisto).

Non sono quindi possibili estinzioni parziali.

ART. 8) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta e spedite per posta raccomandata agli indirizzi sotto riportati:

- Per la **RESONOR**: **RESONOR SA – Via F. Soave 1 - LUGANO**
- Per l'**ACQUIRENTE**: [redacted]

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate a mezzo posta elettronica come segue:

- Per la **RESONOR**: info@resonor.ch
- Per l'**ACQUIRENTE**: [redacted]

PATTO DI RIACQUISTO A PREZZO PROTETTO SU <<MY FORWARDGOLD >>

ART. 9) Giurisdizione e Fiscalità

- a) Questo Contratto è redatto e stipulato a Lugano – Ticino – Svizzera; la giurisdizione applicabile per tutto quanto non normato contrattualmente è quella della Confederazione Elvetica e il Foro competente è quello di Lugano (CH).
- b) La **RESONOR** informa che essa non è sostituto d’Imposta e che pertanto spetterà all’**ACQUIRENTE** effettuare tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anche di natura Fiscale che il Paese di residenza dovesse richiedere.
- c) Questo contratto è stipulato sotto la giurisdizione della Confederazione Elvetica. Il Foro competente per qualsiasi vertenza legale è quello di Lugano (Canton Ticino – Svizzera).

ART. 10) Precisazioni

- a) Questo Contratto supera e sostituisce qualsiasi precedente intesa, orale o scritta, e rappresenta l'intero Accordo tra le Parti.
- b) L'ACQUIRENTE dichiara di aver integralmente letto ed accettato le Condizioni Generali di Vendita di Metalli Preziosi che sono a disposizione presso la RESONOR.
- c) Inoltre, le Parti convengono e dichiarano che nessun cambiamento, alterazione o sostituzione può essere permesso, salvo che lo stesso sia notificato per iscritto e sottoscritto da ambo le parti.

ART. 11) Firma elettronica e trasmissione elettronica dei documenti

- a) La firma apposta elettronicamente su questo documento è valida e legalmente vincolante.
- b) La trasmissione elettronica dei documenti (EDT = Electronic document transmission) sarà considerata valida ed utilizzabile per qualsiasi applicazione del presente contratto.
- c) Si fa riferimento alle seguenti normative :
ELECTRONIC COMMERCE AGREEMENT (ECE/TRADE/257, Geneva, May 2000) adottata anche dal “United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business” (UN/CEFACT).
- d) Ciascuna parte può chiedere una copia cartacea di qualsiasi documento che sia stato firmato e trasmesso elettronicamente, ma i tempi di trasmissione del cartaceo non possono essere ragione di ritardo o impedimento della corretta attuazione del contratto stesso.

ART. 12) Trattamento dati personali

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della Legge Federale n.235.1 del 19 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni afferenti al contratto in questione.

Redatto a Lugano in data [REDACTED] su 4 (quattro) pagine a fogli mobili debitamente sottoscritti e datati.

La RESONOR:

IL CLIENTE:

RESONOR SA